



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 08/08/2023

OGGETTO: Adesione alla convenzione con i Comuni di Pianella e Cappelle Sul Tavo per il Servizio Associato di Segreteria Comunale

L'anno duemilaventitre, addì otto, del mese di Agosto alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
MARIOTTI RENATO	SI
DI TONNO ANTONELLA	SI
ACCONCIAMESSA FEDERICO	SI
PICA MASSIMO	SI
FERRI GERALDINE	SI
PELLEGRINI LUCA	SI
LEGNINI ROBERTA	SI
RUGGIERI DANIELE	SI
MASSIMI MANUEL	SI
BUCCELLA GIANLUCA	SI
D'AMICO ROCCO	--
VALLOZZA MANUELA	SI
DELLE MONACHE ANTONIO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale DI FEDERICO FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PICA MASSIMO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco affermando che la presente convenzione rappresenta la conclusione di un iter avviato con lo scioglimento della precedente convenzione per dare il via, a partire dal mese di settembre, ad una strategia per migliorare il funzionamento degli Uffici comunali ed offrire servizi migliori ai cittadini di Loreto Aprutino.

Richiamati:

- l'art. 30, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) che stabilisce che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscano fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“I Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”*;
- l'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 secondo il quale *“I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria”*;

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19.07.2023 di scioglimento della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Loreto Aprutino, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Carpineto della Nora, al fine di operare una riorganizzazione del Servizio di Segreteria Comunale;

Dato atto che il Sindaco del Comune di Loreto Aprutino con nota del 20/07/2023 ha manifestato l'intento di stipulare una nuova convenzione di segreteria comunale con i Comuni di Pianella e Cappelle sul Tavo;

Sentito il segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Pianella Scafa e Cappelle sul Tavo, che ha manifestato per le vie brevi la disponibilità;

Vista la deliberazione n. 150/99 e successive modificazioni ed integrazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 2010, che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Visto l'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

Visto l'art.2, commi 1, 2 e 3 del Decreto Ministero dell'Interno del 21.10.2020, recante “Modalita' e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, a mente del quale: “1. Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base

della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti";

Vista la Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.14449 in data 01.12.2020, avente per oggetto recante "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020";

Dato atto che alla data dell'1.01.2023 i suddetti comuni contano una popolazione residente rispettivamente di:

- n. 8.472 abitanti, il Comune di Pianella;
- n. 7.140 abitanti il Comune di Loreto Aprutino;
- n. 3.987 abitanti il Comune di Cappelle sul Tavo;

Considerato che quindi, data la sommatoria della popolazione residente nei tre Comuni, complessivamente superiore a 10.000 abitanti, la sede convenzionata di segreteria in oggetto è da considerarsi di Classe II;

Dato atto che si è stabilito che la veste di Comune Capo convenzione venga assunta dal Comune di Pianella;

Visto lo schema di Convenzione allegato sub lett. A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato Atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come indicato dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della stipula della convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale, graverà su ciascun Comune in proporzione al servizio prestato, secondo modalità e misure stabilite nello schema di Convenzione allegato;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore I ed il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art 49 comma 1 del Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri: Gianluca Buccella, Manuela Vallozza, Antonio Delle Monache) espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di approvare** la costituzione della Convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pianella, Loreto Aprutino e Cappelle sul Tavo (PE);
- 2) **di approvare** lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci dei suddetti Comuni, così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la costituzione della nuova sede di Segreteria Comunale tra i suddetti Comuni è classificata di classe II, ed avrà efficacia giuridica dalla presa d'atto da parte del Ministero dell'Interno - ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 4) **Di Trasmettere** copia della presente deliberazione alla Prefettura UTG di L'Aquila Agenzia Autonoma dei Segretari comunali, dando atto che la costituzione della convenzione in parola acquisterà piena efficacia dopo la presa d'atto da parte della stessa.

A questo punto, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenziali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Consiglieri: Gianluca Buccella, Manuela Vallozza, Antonio Delle Monache) espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **DI FEDERICO FRANCESCA** in data **03/08/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **RASSETTA BARBARA** in data **03/08/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Presidente
PICA MASSIMO

Vice Segretario Comunale
DI FEDERICO FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1036

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DI FEDERICO FRANCESCA** attesta che in data 09/08/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge